



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

Avviso pubblico per la presentazione di progetti ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle imprese e di progetti di organismi terzi per la promozione e lo sviluppo dell’economia locale” Capo II - Contributi a Terzi – Progetti secondo semestre 2026

Art.1 – Finalità dell’avviso

La Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, nell’ambito delle materie e delle funzioni a essa assegnate dall’art. 2 della Legge 580/93, intende sostenere, mediante un contributo a fondo perduto, le progettualità di terzi organismi dei territori di competenza che riguardino la promozione e lo sviluppo dell’economia locale con iniziative realizzate nel secondo semestre 2026 e concluse entro il 31/12/2026.

I sostegni finanziari, riconosciuti dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia a progetti e iniziative di terzi organismi, sono erogati in base a quanto definito nel “Capo II – Contributi a terzi” del Regolamento camerale approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 29/09/2025 nonché al Codice degli incentivi approvato con Decreto Legislativo 27/11/2025, n. 184.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

I progetti possono essere presentati dai soggetti aventi sede legale o unità operativa nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- enti pubblici, organismi pubblici o società a prevalente capitale pubblico, per progetti di interesse diffuso per l’economia del territorio;
- enti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale o loro società di servizi nonché organismi privati non a scopo di lucro;
- enti pubblici od organismi privati associativi, operanti nel campo della cultura e del turismo e privi di fini di lucro;
- altri soggetti di natura associativa e no profit che realizzino iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell’ente di cui alla L. 580/93, al D.M. 7 marzo 2019 e alla programmazione degli interventi a favore dell’economia locale;

I soggetti privati richiedenti il contributo camerale, ai sensi del presente Avviso, dovranno allegare alla domanda l’atto costitutivo e lo Statuto.

Soggetti diversi non possono avanzare richiesta di contributo per una medesima iniziativa.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo per anno di riferimento delle iniziative, indipendentemente dalla finestra temporale (ottobre o aprile) in cui viene presentata.



Art. 3 – Requisiti dei soggetti beneficiari

I beneficiari devono avere sede legale e/o operativa in provincia di Cremona, Mantova o Pavia ed essere in possesso dei seguenti requisiti, dove applicabili:

- essere in regola con il versamento del Diritto Annuale all'ente camerale, qualora dovuto;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori (DURC regolare). Si precisa che in caso di DURC irregolare è prevista la non ammissione dell'istanza di contributo;
- essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui all'art. 1 comma 101 della Legge 30/12/2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto Legge 31/03/2025 n. 39 (solo per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese della Camera di commercio);
- non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto.

Art. 4 - Contributi ammissibili

Il sostegno finanziario può essere concesso esclusivamente a iniziative, progetti e attività che presentino le seguenti caratteristiche:

- specificità o unicità dell'iniziativa come fattori di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale e del territorio;
- coerenza con le funzioni camerali di cui all'art. 2 della legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;
- coerenza con il programma del Piano Promozionale e gli obiettivi strategici dell'ente camerale;
- rappresentino un interesse comune per le imprese e/o il tessuto economico nel suo complesso;
- siano rivolte ad una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione proponente;
- siano senza fini di lucro e di interesse generale per il sistema imprese del territorio.

Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività che:



- esulino dalle finalità individuate nei documenti programmatici dell'ente camerale o che comunque non risultino coerenti con le finalità istituzionali come individuate dalla Legge 580/1993 e dal D.M. 7 marzo 2019;
- abbiano meramente scopo commerciale;
- siano relativi a sagre e fiere locali, patronali, nonché manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza;
- siano finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
- siano già stati realizzati alla data di presentazione della domanda;
- i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
- la cui realizzazione preveda costi complessivi inferiori a 10.000,00 euro;
- siano presentati da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
- siano presentati da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali e con la normativa sugli aiuti di Stato;
- contemplino richieste di intervento finanziario pubblico (comunitario, statale, regionale o di altre PP.AA.) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività;
- siano presentati da soggetti che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, risultino essere fornitori di servizi alla Camera, anche a titolo gratuito, dalla data della domanda di contributo e fino al momento dell'erogazione.

Art. 5 – Spese ammissibili

Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente inerenti e strettamente imputabili al progetto, da comprovare con idonea documentazione e giustificativi fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.

Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale) o analoghi strumenti che garantiscano la piena tracciabilità.

Le spese si intendono al netto di IVA, qualora questa non costituisca un costo per il beneficiario.

Sono escluse:

- a. spese di rappresentanza;
- b. spese di personale interno al soggetto proponente;
- c. spese generali (amministrative, finanziarie, fiscali ...);



- d. fatture/documenti fiscali di importo imponibile inferiore a 250,00 euro;
- e. spese non documentabili;
- f. spese per iniziative realizzate su commessa;
- g. spese per l'acquisto di beni durevoli;
- h. spese che evidenziano situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario e fornitori di beni e servizi eccezion fatta per le società di servizi delle associazioni.

Art. 6 - Criteri di concessione del contributo

La concessione del sostegno finanziario è stabilita dalla Giunta Camerale, che valuta le proposte progettuali, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Rappresenta requisito preliminare di ammissibilità alla fase di valutazione la verifica della coerenza del progetto con le aree di intervento individuate dagli organi politici dell'ente come prioritarie, ovvero con le funzioni e i compiti istituzionali della Camera di commercio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 7 marzo 2019.

La valutazione delle iniziative ammissibili da parte della Giunta Camerale è effettuata sulla base di un'apposita Scheda Tecnica redatta dal Responsabile di Procedimento, individuato nel Segretario Generale dell'ente, con l'attribuzione di un punteggio a ciascuno dei criteri elencati in Tabella A.

Tabella A – Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
Grado di coerenza dell'iniziativa con le aree di intervento individuate dagli organi politici dell'ente	10
Qualità della progettazione	15
Intersettorialità e ampiezza della platea dei soggetti coinvolti	9
Innovatività dell'iniziativa	8
Risultati attesi rendicontabili	30
Capacità di copertura dei costi di realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente con fondi propri (quota di cofinanziamento)	14
Capacità di attrarre finanziamenti da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati, per la realizzazione del progetto	14



In funzione del punteggio ottenuto verranno determinati la percentuale di contribuzione assegnabile a ciascun progetto e il relativo massimale concedibile come indicato in Tabella B.

Tabella B – Percentuale di contributo assegnabile

PUNTI		% di contributo calcolato sulle spese ammissibili	CONTRIBUTO MASSIMO Euro
da	a		
0	59	nessun contributo	
60	65	10%	2.000
66	70	20%	4.000
71	75	25%	6.000
76	80	30%	9.000
81	85	35%	12.000
86	90	40%	15.000
91	95	45%	20.000
96	100	50%	30.000

Il contributo non potrà comunque essere superiore alle risorse proprie del richiedente (quota di autofinanziamento).

Qualora il contributo dell'ente sia concesso in misura inferiore al valore richiesto, il proponente è tenuto ad assicurare la copertura integrale delle spese. Nel caso in cui l'iniziativa fosse realizzata con spese inferiori a quelle originariamente dichiarate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione in base alle spese ammesse, al netto dei proventi dichiarati, presentate in fase di rendicontazione.

Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese ammissibili a consuntivo non fossero almeno pari al 70% rispetto alle spese ammesse in sede di concessione il contributo verrà revocato.

Del sostegno camerale riconosciuto andrà data evidenza riportando, su tutti gli atti e materiali promozionali, sia cartacei che online, il logo della Camera di Commercio unitamente alla dicitura "Con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia".

Art. 7 - Limite del sostegno finanziario

L'ammontare del contributo camerale, definito in fase di ammissione della domanda da parte della Giunta, corrisponderà al valore minimo tra la quota di autofinanziamento del soggetto proponente e il contributo massimo erogabile in base alla valutazione stabilita dall'articolo precedente. Il contributo non potrà essere superiore alle risorse proprie del richiedente (quota di autofinanziamento) e in ogni caso non superiore alla percentuale massima del 50% delle spese ammissibili. L'importo massimo non potrà eccedere il disavanzo tra le spese ed i proventi rendicontate/i (al netto della quota di autofinanziamento del proponente).



Non sono consentite liquidazioni parziali dei contributi assegnati e, pertanto, non sono ammesse anticipazioni e frazionamenti.

Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato nella piena osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia e sussidiarietà.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate dalle ore **10:00 del 13/04/2026** fino alle ore **12:00 del 13/05/2026** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **cciaa@pec.cmp.camcom.it**.

L'istanza dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale e compilata in tutte le sue parti, pena l'esclusione dalla fase di valutazione.

Art. 9 - Istruttoria delle domande di contributo

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, al quale compete l'istruttoria della domanda volta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti, ad acquisire elementi di valutazione di merito in base ai principi del presente avviso, ad analizzare il piano finanziario, e quantificare la spesa ammissibile ai sensi dell'Art. 5 del presente Avviso.

Qualora si ravvisi la necessità di recepire ulteriori elementi informativi o documentazione integrativa, il Responsabile del procedimento provvederà ad inviare una richiesta all'istante, tramite pec, assegnando un termine massimo di 10 giorni per acquisire quanto richiesto. Qualora non pervenga completa risposta entro i termini assegnati, l'istanza decade.

Non verranno ammesse all'istruttoria le domande:

- riferite a iniziative in corso o già concluse;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente;
- mancanti della relazione illustrativa ovvero del piano finanziario o di ogni altro allegato richiesto.

Completata l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, in caso di domanda inammissibile, ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite PEC. Le domande ritenute ammissibili verranno sottoposte all'esame della Giunta Camerale.

Per le domande accolte dalla Giunta, il Dirigente dell'area di competenza predispone l'atto di concessione del contributo, con conseguente impegno delle risorse, e ne dà comunicazione al soggetto interessato.

Per le domande non accolte dalla Giunta verrà data comunicazione al soggetto interessato tramite PEC.



Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dell'ultima regolarizzazione richiesta, con l'adozione del provvedimento di concessione o con la comunicazione di inammissibilità.

Art. 10 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

La rendicontazione, redatta sulla base del modulo allegato al presente Avviso, deve essere trasmessa all'ente, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data dichiarata di chiusura dell'iniziativa, unitamente ai seguenti documenti richiesti:

- relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
- elenco analitico dei proventi, comprensivi dei contributi ricevuti da altri enti pubblici o sponsor;
- elenco analitico delle spese sostenute al netto dell'IVA, se detraibile;
- copia dei documenti di spesa e copia dei relativi documenti di pagamento, con corrispondente e/c da cui si evinca l'addebito;
- gli ulteriori documenti previsti o richiesti dai competenti uffici camerali;
- l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.

Non sono riconosciuti gli oneri figurativi, le spese non documentate e le spese prive di pagamenti tracciati.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti del beneficiario devono riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione e indicato nelle graduatorie pubblicate** sul sito www.cmp.camcom.it nella pagina dedicata all'Avviso nella sezione "Bandi e contributi". Tale disposizione è confermata dal D.L. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2023 n. 213, che sancisce l'obbligo di apposizione del CUP sulle fatture, pena l'inammissibilità delle spese.

Le fatture emesse a partire dalla data di approvazione e pubblicazione delle graduatorie devono riportare il codice CUP assegnato ad ogni progetto di investimento e la dicitura "spesa sostenuta a valere sull'avviso per iniziative di promozione dell'economia locale - Secondo semestre 2026".

Le fatture sprovviste di CUP, potranno essere regolarizzate tramite l'applicazione web presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia stessa.



A seguito della regolarizzazione, il beneficiario potrà scaricare dall'applicazione un documento protocollato che riepiloga, alla data di elaborazione della richiesta, tutte le operazioni di integrazione, modifica o cancellazione dei codici CUP associate alla fattura o alle relative linee, intervenute successivamente alla sua emissione. Tale documento dovrà essere inserito nella pratica di rendicontazione.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta, tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Responsabile del procedimento si riserva di verificare e attestare la coerenza della rendicontazione rispetto ai criteri di ammissibilità dei contributi definiti dal presente Avviso.

Il contributo concesso sarà commisurato agli importi rendicontati, applicando i criteri stabiliti all'art. 6 del presente Avviso.

La liquidazione è subordinata al controllo sulla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) e della posizione fiscale del beneficiario. In caso di accertata irregolarità del DURC, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

La liquidazione del contributo avviene entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dall'ultima integrazione.

Art.11 - Modifica o revoca del contributo

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione in base alle spese ammesse presentate in fase di rendicontazione.

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- spese ammissibili a rendicontazione inferiori ad Euro 10.000,00;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese ammissibili a consuntivo non fossero almeno pari al 70% rispetto al preventivo;
- se il rendiconto dell'iniziativa dovesse evidenziare un avanzo al netto del contributo;
- se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non venisse data visibilità all'intervento economico camerale;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- mancata presentazione della rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti dall'Art.10 del presente avviso;



- assenza di una risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo;
- presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.12 - Controlli

Ai sensi della normativa vigente, il Responsabile del procedimento, anche dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo e comunque non oltre due anni dalla chiusura medesima, effettua controlli anche a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari e sull'effettivo pagamento delle spese sostenute, nella misura minima del 2%.

Al fine del corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire al personale camerale l'accesso a tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Alla conclusione della verifica è redatto un verbale sintetico sottoscritto in duplice copia dal Responsabile del procedimento, una delle quali è consegnata al soggetto beneficiario.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere o qualora venga riscontrata discrepanza tra le spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la Camera esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, fatta salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

Contatti

Le richieste di informazioni dovranno essere inviate alla mail: finanziamenti@cmp.camcom.it. Per quanto qui non specificato si rinvia a un'attenta lettura del Regolamento (Capo II - Contributi A Terzi) pubblicato sul sito camerale.